



TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE

Art. 300

Delle misure di sicurezza personali non detentive. Libertà vigilata

Quando per il delitto di contrabbando sia applicata la pena della reclusione superiore ad un anno, e' sempre ordinata la sottoposizione del condannato alla liberta' vigilata. Ad assicurare l'esecuzione di tale misura concorre la guardia di finanza.

Versione in vigore dal 28 marzo 1973 secondo Normattiva, non più in vigore dal 4 ottobre 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia doganale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
Titolo	VII — Violazioni doganali
Capo	I — Contrabbando
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-300-delle-misure-di-sicurezza-personali-non-detentive-liberta-vigilata/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it